N. 05667/2015REG.PROV.COLL.

N. 09256/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9256 del 2009, proposto da:
Maria Silvia Corso, rappresentato e difeso dagli avv. Vittore Davini, Marcello Bazzoni, con domicilio eletto presso Mario Cervone in Roma, Via Giacomo Caneva, 19;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Camba, Sandra Trincas, con domicilio eletto presso Ufficio Di Rappresentanza Regione Sardegna in Roma, Via Lucullo,24; Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna;

nei confronti di

Alberto Salvatore Ibba, Maria Giuseppina Conigiu, Massimo Luigi Floris, Marcella Mura, Gesuina Sebastiana Domenica Porcu, Evita Moreschini, Corrado Hyeraci, Rita Corsi, Maria Annunziata Patane', Anna Grixoni, Laura Meloni, Giovanni Mannella, Maria Teresa Chiari, Maria Rita Virdis, Raffaele Grande, Giovanna Maria Brau, Laura Pansini, Ivana Pusceddu, Assuntina Anedda, Anna Maria Anedda, Amalia Antonone, Caterina Bini, Pierina Mameli, Gina Cancedda, Maria Carla Barra, Antonio Serra, Giuliana Calvisi, Vincenzo Mascaro, Marianna Zizi, Paola Trabalzini, Elena Grazia Coletta, Marianna Corongiu, Giancarlo Cavallo, Maria Carla Fois, Domenico Salvatore, Antonietta Zucca, Narcisa Antonia Lai, Maria Salvatora Riu, Marzio Pavesi, Rosalba Merche', Marinella Garau, Teresa Silvagni, Rocco D'Amelio, Rossella Vacca, Anna Perissinotti, Stefania Arru, Raffaele Sardu, Anna Rosa Floreddu, Paola Eriu, Francesco Diana, Irene Murru, Massimo Punzi, Donata Flammia, Giorgio Murgia, Patrizia Sanna, Maria Francesca Concas, Giovanna Culeddu, Carlo Olla, Immacolata Raspitzu, Antonella Maria Fonte, Dafne Mercenaro, Egidio Lilliu, Grazia Manca; Marco Lixia, Anna Luigia Carboni, Sofia Mariangela Lostia Di Santa, rappresentati e difesi dall'avv. Benedetto Ballero, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, Via Portuense, 104; Alessandro Gabriele Milocco, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Segneri, Daniela Piras, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, Via San Basilio, 61;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 01457/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 01457/2009, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA CONCORSO PER CONFERIMENTO SEDI FARMACEUTICHE VACANTI.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Marco Lixia e di Anna Luigia Carboni e di Sofia Mariangela Lostia Di Santa e di Alessandro Gabriele Milocco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati Bazzoni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con odierno atto di appello la dtt.ssa Maria Silvia Corso impugna la sentenza del TAR Sardegna n.1457/2009 con la quale veniva respinta la domanda della ricorrente: volta all'annullamento della graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la predisposizione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei da utilizzare per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nella regione Sardegna ed inoltre diretta all'annullamento del relativo bando di concorso , nella parte in cui esso prevede che la maggiorazione di cui all'art. 9 della L. 221/1968 a favore dei farmacisti rurali, non avrebbe potuto comportare il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta.

Occorre premettere che la norma su enunciata -art. 9 della L. 221/68, richiamata dal bando di concorso, al fine di consentire il mantenimento di farmacie in piccole comunità rurali, prevede la maggiorazione del punteggio professionale nei concorsi pubblici per l' assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti, nella misura del 40% del punteggio attribuito per i titoli relativi all' esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50.

Sostiene, l'appellante, che deve ritenersi illegittima la clausola del bando in base alla quale: "la maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio riportato dal candidato in relazione all'attività prestata in sede farmaceutica rurale, ma in ogni caso la predetta maggiorazione non può comportare il superamento di punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta".

La tesi dell'appellante è da condividere in quanto la normativa in esame, da considerarsi "lex specialis" rispetto alla normativa generale – L. n.362/1991 e D.P.C.M. n.298/1994- non può essere, in forza del principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l'applicazione della maggiorazione – art.9 L.n.221/1968- non

potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario.

Nella sostanza, il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all'esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM, citati, in ordine al punteggio attribuibile per i l'attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto, anche della maggiorazione prevista dal predetto art.9, la quale, si ricorda non poteva superare il limite massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario.

Un'interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa- art. 9 di cui sopra-, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile.

In sostanza, osservando la clausola del bando, soltanto coloro che hanno un'anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un'anzianità superiore – intorno ai 20 anni di servizio-, il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell'imparzialità.

Nella specie e andando sul piano concreto dell'attribuzione del punteggio, si rileva che alla ricorrente spettavano -e ciò non viene contestato - per l'esercizio professionale: 34,85 punti i quali maggiorati di 6,50 –per titolarità di farmacia rurale- determinavano un punteggio complessivo di 41,35,con probabile effettivo conseguimento, in base a tale punteggio, di una posizione più favorevole in graduatoria.

Ne discende che in definitiva l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annullata l'impugnata clausola del bando e la relativa graduatoria di concorso.

Le spese, considerata la relativa novità delle questioni poste, possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

accogliel 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'impugnata clausola del bando e la relativa graduatoria di concorso.

Spese compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)